



## **Accesso nelle aree cimiteriali con animali d'affezione o da compagnia**

*(art. 11 bis del Regolamento di Polizia Mortuaria, Cremazione ed Edificazione Cimiteriale)*

1. Le persone che intendano recarsi a visitare i defunti nelle aree cimiteriali del Comune di Grugliasco in compagnia dei propri animali d'affezione o da compagnia sono tenuti ad osservare quanto previsto dal presente articolo.
2. In particolare i proprietari e/o i detentori a qualsiasi titolo dei cani dovranno:
  - a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 ed avere al seguito una museruola, rigida o morbida, di materiale atossico, adatta alla taglia e alla razza, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità delle persone, degli altri animali oppure su richiesta delle autorità competenti. Tutti i cuccioli sino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola;
  - b) raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli animali, così da mantenere e preservare lo stato di igiene ed il decoro del particolare luogo, e di depositarle nei contenitori per i rifiuti solidi urbani. Per questo devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione di dette deiezioni. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e quelle con gravi difficoltà motorie.
  - c) I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di altri animali d'affezione o da compagnia dovranno tenerli negli appositi contenitori (gabbie o trasportini) adeguati alla specie, al tipo, alla razza ed al numero degli animali. Detti contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e di rigirarsi.
  - d) Durante la permanenza nelle aree cimiteriali, i proprietari e/o i detentori degli animali dovranno vigilare con la massima attenzione affinché gli stessi non arrechino alcun disturbo agli altri visitatori né creino disdoro, con il loro comportamento, alla sacralità dei luoghi.
  - e) Ai contravventori saranno applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 82 del presente Regolamento.